

Condizioni generali di vendita

I Campo di applicazione

- (1) Valgono esclusivamente queste condizioni di vendita; eventuali diverse condizioni dettate dall'acquirente valgono solamente se approvate in forma scritta dal fornitore.
- (2) Queste condizioni generali di vendita valgono anche per gli ordini successivi e per le forniture di parti di ricambio senza che vi sia la necessità di un esplicito richiamo.
- (3) Accordi secondari, promesse così come modifiche o integrazioni di un contratto scritto valgono solamente se confermati per iscritto.

II Conferma d'offerta e d'ordine

- (1) Le offerte sono vincolanti solo se contengono un termine di accettazione. L'efficacia vincolante dell'offerta è subordinata all'emissione ed invio con qualsiasi mezzo di trasmissione, anche telematico di corrispondente conferma d'ordine scritta del fornitore (ProMinent).
- (2) Il fornitore si riserva tutti i diritti di proprietà e d'autore su immagini, disegni, calcoli e tutta la documentazione fornita assieme alle offerte, sia in forma materiale che immateriale, anche in forma elettronica; tale documentazione potrà essere messa a disposizione di terzi solo previa autorizzazione scritta del fornitore. Su richiesta, in caso di mancata conferma d'ordine, la documentazione dovrà immediatamente essere restituita al fornitore.
- (3) Con l'accettazione delle condizioni generali di vendita/proposta di vendita l'acquirente esplicitamente acconsente a titolo gratuito, senza limiti di tempo, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini relative ai macchinari installati, delle loro caratteristiche (private di ogni segno distintivo dell'azienda, o altro riferimento ad essa, presso cui è stata installata) sul sito internet di ProMinent, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo

ed eventualmente promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail all'indirizzo marketing-it@prominent.com.

III Consistenza di forniture e servizi

- (1) Le forniture ed i servizi si basano sulle dichiarazioni scritte concordate dalle parti. Se non vi sono dichiarazioni in tal senso, si intende valida la conferma d'ordine scritta del fornitore. Per i soli contratti di acquisto, le clausole di fornitura concordate dovranno essere conformi agli INCOTERMS validi al momento della stipula del contratto.
- (2) Quanto indicato in prospetti, cataloghi o documentazione tecnica in generale è vincolante solo qualora vi sia un riferimento scritto a queste indicazioni.
- (3) I costi di montaggio e di allestimento, incluse tutte le spese accessorie come spese di viaggio e spese di trasporto, di attrezzatura o di bagaglio personale dovranno essere rifiuti separatamente dal committente, ove non diversamente concordato.
- (4) Se la fornitura comprende anche del software, al committente verrà concesso il diritto non esclusivo all'uso del software. Il committente potrà duplicare o modificare il software solo nei termini consentiti dalla legge.
- (5) Forniture parziali sono ammesse qualora si ritenga esse siano accettabili dal committente, tenuti in considerazione gli interessi di fornitore e committente.
- (6) La documentazione fornita a corredo si intende quella nostro standard (manuale di istruzioni, dichiarazione CE, disegno di assieme/ingombro), salvo diversamente concordato.
- (7) In caso di forniture all'estero, i doveri del fornitore potrebbero essere limitati da eventuali autorizzazioni all'esportazione che si dovessero rendere necessarie.

In conformità alla normativa vigente Regolamento UE 2021/821, ProMinent Italiana provvederà ad indicare in offerta gli eventuali prodotti o materiali "Dual Use"; in caso di ordine il cliente si impegna a richiedere preventivamente la licenza all'esportazione extra UE di

tali prodotti o materiali, ed a fornirne copia a ProMinent Italiana, pena l'annullamento dell'ordine stesso.

È espressamente vietata la riesportazione in Russia, Bielorussia ed Iran; in caso di non adempimento, ProMinent Italiana si riserva il diritto di tutelare i propri interessi nelle opportune sedi e richiedere ogni risarcimento per il danno subito.

IV Prezzi e condizioni di pagamento

- (1) Se non diversamente indicato, tutti i prezzi si intendono in EURO. Essi valgono per la semplice fornitura "franco stabilimento", imballo escluso.
- (2) I prezzi si intendono IVA esclusa; essa verrà indicata separatamente in fattura. Si applica l'aliquota in vigore il giorno dell'emissione della fattura.
- (3) La detrazione di un eventuale sconto merce necessita di un apposito accordo scritto.
- (4) Qualora non indicato diversamente nella conferma d'ordine, il prezzo d'acquisto dovrà essere pagato entro 30 giorni dalla data della fattura senza alcuna detrazione.
- (5) Qualora l'acquirente non dovesse rispettare il termine di pagamento convenuto, o, in mancanza di pattuizione del termine di pagamento, siano decorsi almeno 30 giorni dall'invio fattura, si applicano a partire dal giorno di scadenza gli interessi previsti dall'art. 5 del D.Lvo N. 231 del 09 ottobre 2002 e senza che sia necessario l'invio di un sollecito. Sotto riserva di pagamento di ulteriori danni oltre a quelli di cui all'art. 6 del D.Lvo 231/02.
- (6) In caso di fornitura all'estero, salvo diverso accordo scritto, la fornitura della merce sottostà all'emissione di una lettera di credito irrevocabile confermata a favore del fornitore, confermata da una banca italiana.
- (7) In caso di ritardato pagamento e previa comunicazione scritta al committente, il fornitore ha il diritto di sospendere l'erogazione dei propri servizi fino ad avvenuto pagamento. Inoltre il fornitore si riserva il diritto di affidare la pratica ad una società esterna per il recupero del credito; in

tal caso per le successive forniture verranno rinegoziate le condizioni di pagamento in essere e pattuite in precedenza.

- (8) Il committente può far valere crediti o un diritto di ritenuta solamente se questi sono incontestati o giuridicamente accertati.

V Termini temporali per fornitura di merce e prestazioni

- (1) Per i termini di fornitura hanno priorità le dichiarazioni scritte dei contraenti ed in mancanza delle stesse si applica la conferma d'ordine del fornitore. Il termine pattuito è valido solo qualora il committente abbia inviato in tempo utile tutta la documentazione necessaria, siano presenti tutte le autorizzazioni e le approvazioni (in particolare dei progetti) e se il committente ha rispettato i termini di pagamento pattuiti ed eventuali altri obblighi. Qualora queste condizioni non vengano rispettate in tempo utile, i tempi di consegna subiranno degli slittamenti; questo non si applica se il ritardo è imputabile al fornitore.

- (2) Se il mancato rispetto dei termini è da attribuire a forza maggiore, per es. mobilitazione, guerra, insurrezione o eventi simili, per es. sciopero o serrata, i termini pattuiti subiranno slittamenti corrispondenti.

- (3) Forza maggiore

Le date di consegna (e i prezzi) riportati nelle singole offerte sono i migliori che ProMinent può proporre nell'attuale situazione di emergenza creata in Italia ed in altri Paesi dalla pandemia da Covid-19, nonché dall'attuale scarsa reperibilità di materie prime e componenti dovuta alla crisi in atto a livello internazionale. Conseguentemente le date di consegna riportate in offerta e nelle successive Conferme d'Ordine sono da considerarsi indicative e i prezzi quotati suscettibili di variazione per gli effetti negativi arrecati da tale emergenza all'economia internazionale, alla filiera produttiva e più in generale all'operatività corrente di ProMinent e dei suoi sub-fornitori. In considerazione di quanto sopra, ProMinent si riserva la facoltà di modificare le date di consegna (e i prezzi) nel corso di validità delle singole offerte, previa notifica all'Acquirente. Nel caso in cui l'adempimento di qualsiasi successiva obbligazione contrattuale di ciascuna delle parti fosse poi impedito, limitato, ostacolato, ritardato o compromesso direttamente od indirettamente per evento di:

- a) Pandemia da COVID-19, simile pandemia o epidemia e/o eventi

geopolitici (ad es. guerre, sommosse, rivoluzioni)

- b) Qualsiasi misura restrittiva introdotta da autorità di Governo in materia di tali pandemie/epidemie/ e/o eventi geopolitici
- c) Mancata consegna dei suoi fornitori per le ragioni di cui ai punti a) o b) qui sopra.

La parte così coinvolta sarà sollevata dai propri obblighi di esecuzione in relazione a e per tutta la durata di tale impedimento, restrizione, ostacolo, ritardo o compromissione e non sarà ritenuta responsabile di alcun costo o danno.

Ciascuna delle parti farà del proprio meglio per risolvere qualsiasi impedimento, comunque nessuna delle parti sarà tenuta ad incorrere in costi aggiuntivi in misura superiore al 5% del valore. La parte coinvolta notificherà l'altra parte al più presto possibile circa la previsione, restrizione, impedimento, ritardo o interferenza nello svolgimento della propria prestazione.

- (4) Se l'allestimento ed il montaggio non fanno parte dei servizi pattuiti, il termine di consegna si intende rispettato se il materiale è stato spedito o ritirato entro il termine previsto. Se l'invio della merce viene posticipato per cause imputabili al committente, ai fini del rispetto del termine di consegna è sufficiente la notifica di merce pronta.

- (5) Se il mancato rispetto del termine di consegna è da imputare al fornitore, il committente può chiedere per ogni settimana completa di ritardo, sempre che ne sia derivato un danno reale, un risarcimento pari allo 0,5% e fino ad un massimo del 5%, del prezzo della parte di fornitura che non è stato possibile mettere in funzione in tempo utile. Ulteriori pretese di risarcimento oltre a quelle citate al punto 5.4 sono escluse in tutti i casi di ritardata consegna o erogazione di servizio, anche in caso di scadenza di un secondo eventuale termine di consegna concordato col committente. Quanto sopra non si applica qualora, in caso di premeditazione, negligenza grave o lesioni fisiche, la legge preveda una responsabilità obbligatoria; questo non comporta una modifica delle prove a carico a svantaggio del committente.

- (6) Trascorso anche il secondo termine di consegna concordato col fornitore, il diritto del committente al recesso resta inalterato. Il secondo termine deve però essere congruo e pari ad almeno quattro settimane.

- (7) Se su richiesta del committente la spedizione o la consegna dovesse essere posticipata di oltre un mese oltre la comunicazione di "pronto per la consegna", al committente potranno essere addebitate spese di magazzinaggio nella misura dello 0,5% del valore della merce per ogni mese iniziato, fino ad un massimo del 5%. Le parti contrattuali restano comunque libere di fornire prova di costi di magazzinaggio più alti o più bassi.

VI Trasferimento di utilizzo e rischio; assicurazione; imballaggio

- (1) Il rischio per le forniture ed i servizi operati dal fornitore viene trasferito al committente, anche in caso di fornitura senza spedizione, come segue:

- a) per forniture senza allestimento o montaggio, anche in caso di forniture parziali: al momento della spedizione o del ritiro. Su richiesta ed a carico del committente le forniture possono essere assicurate contro i normali rischi di trasporto. Se viene stipulata un'assicurazione di questo tipo, al fornitore dovranno essere immediatamente comunicati eventuali danni dovuti al trasporto.

- b) per forniture con allestimento o montaggio: il giorno dell'avvenuto deposito della merce presso il committente in attesa dell'allestimento o montaggio, assumendosi quest'ultimo l'obbligo di diligente custodia della merce stessa, o, solo se espressamente concordato tra le parti, dopo la messa in funzione e l'accertamento del perfetto funzionamento.

- (2) Qualora la spedizione, la consegna, l'inizio, l'esecuzione dell'allestimento o del montaggio, la presa in consegna nel proprio stabilimento oppure la messa in funzione di prova venga posticipata per motivi riconducibili al committente o qualora il committente per qualsiasi motivo ritardi l'accettazione, il rischio verrà trasferito al committente dal giorno del posticipo o del ritardo.

- (3) La fornitura avviene esclusivamente con imballi standard forniti dal fornitore. Questi ha il diritto di scegliere tipi di imballaggio speciali che a suo insindacabile giudizio si dovessero rendere necessari. I relativi costi saranno a carico del committente.

VII Allestimento e montaggio

L'allestimento, il montaggio e l'installazione degli apparecchi e degli impianti forniti potrà avvenire solo per mezzo di personale specializzato sotto osservanza delle norme dettate dal fornitore e delle relative norme tecniche.

Nel caso l'allestimento e/o montaggio

avvengano a cura del fornitore si applicano le seguenti clausole, se non diversamente concordato in forma scritta:

- (1) Il committente dovrà fornire in tempo utile ed a sue spese:
 - a) tutte le opere accessorie di costruzione, movimento terra e simili, incluso il personale tecnico, la manodopera, i materiali e gli attrezzi;
 - b) il materiale necessario al montaggio ed alla messa in esercizio come ponteggi, gru ed altri apparati, combustibili, lubrificanti e prodotti chimici;
 - c) energia ed acqua sul luogo d'utilizzo;
 - d) per la custodia sul luogo di montaggio di parti d'impianto, apparecchiature, materiali, attrezzi, ecc.: idonei ambienti di grandezza adeguata, asciutti e muniti di serratura. Per il personale addetto al montaggio adeguati ambienti di lavoro e soggiorno inclusi i servizi sanitari del caso. Inoltre il committente, allo scopo di proteggere la proprietà ed il personale del fornitore sul cantiere, dovrà prendere i provvedimenti che prenderebbe per la protezione della propria proprietà;
 - e) abbigliamento protettivo e dispositivi di sicurezza che si dovessero rendere necessari sul luogo di montaggio.
- (2) Prima dell'inizio dei lavori di montaggio il committente dovrà mettere a disposizione, senza che vi sia bisogno di esplicita richiesta, tutta la documentazione relativa alla posizione di condotti interrati elettrici, dell'acqua e del gas ed il calcolo statico.
- (3) Prima dell'inizio dell'allestimento o montaggio, tutte le attrezzature e gli oggetti necessari per iniziare il lavoro dovranno trovarsi sul luogo di allestimento o montaggio e tutti i lavori preliminari dovranno essere progrediti ad un punto tale da consentire l'inizio dell'allestimento o montaggio secondo la scaletta stabilita e senza interruzioni. Le strade di accesso ed il luogo di allestimento o montaggio dovranno essere spianati e sgombrati.
- (4) Se l'allestimento, il montaggio o la messa in esercizio dovessero subire dei ritardi per cause non imputabili al fornitore, il committente dovrà farsi carico dei costi dovuti ai tempi di attesa ed alle spese di trasporto supplementari per il fornitore o per il personale addetto al montaggio.
- (5) Se non è possibile installare un impianto immediatamente dopo la sua fornitura, il committente è responsabile del suo corretto magazzinaggio secondo le prescrizioni dettate dal

fornitore.

- (6) Settimanalmente il committente dovrà comunicare al fornitore le ore di lavoro del personale addetto al montaggio e attestare immediatamente l'avvenuto termine dei lavori di allestimento, montaggio o messa in esercizio.
- (7) La messa in esercizio potrà avvenire esclusivamente da parte di tecnici accreditati dal fornitore ed in conformità con le sue prescrizioni. I tecnici sono autorizzati a rifiutare la messa in esercizio di un impianto se le condizioni d'esercizio create dal committente non ne consentono un funzionamento sicuro.
- (8) Se a lavori ultimati il fornitore pretende la verifica della fornitura e dei servizi, questa dovrà essere effettuata dal committente entro due settimane. In caso contrario la verifica si intende effettuata. La verifica si intende altresì effettuata qualora impianti e servizi siano entrati regolarmente in funzione – eventualmente al termine di una fase di prova di durata concordata.

VIII Garanzia

- (1) Qualora gli oggetti od i servizi forniti dal fornitore dovessero presentare dei vizi, perché non hanno le caratteristiche concordate oppure perché non sono idonei all'uso concordato o all'uso comune, il fornitore dovrà a sua discrezione riparare, sostituire o rierogare a titolo gratuito le parti od i servizi difettosi entro il termine di prescrizione, a condizione che la causa del difetto fosse già esistente al momento del passaggio del rischio al committente e che il committente sia in regola con i pagamenti concordati. La garanzia di pompe, strumenti, componenti elettronici, sonde, ecc. viene concessa previa analisi della apparecchiatura e verifica della difettosità presso il laboratorio di riparazioni della sede ProMinent di Bolzano (BZ). La spedizione di qualsiasi prodotto presunto difettoso dal Cliente a ProMinent e viceversa sarà effettuata a totale rischio ed a carico del Cliente. Fanno eccezione gli impianti di trattamento acqua per cui non è possibile lo smontaggio e l'invio del materiale c/o la sede ProMinent. In caso di intervento in loco e constatazione di un caso fuori garanzia,

ProMinent si riserva la facoltà di addebitare al cliente i costi dell'intervento. Durante il periodo di garanzia ProMinent deciderà a suo insindacabile giudizio se riparare o sostituire i beni. In caso di sostituzione potrà essere fornito, a seconda del caso, un bene nuovo oppure rigenerato/ricondizionato. La durata della garanzia decorrerà in ogni caso

dalla data di trasferimento del rischio del bene originale. I prodotti sostituiti diverranno di proprietà ProMinent.

- (2) La durata della garanzia è di un anno dalla consegna, o in alternativa dalla data del collaudo, ove previsto, ma comunque entro 2 mesi dalla consegna. Il periodo di garanzia può essere esteso fino ad un massimo di 60 mesi dalla data di consegna se il committente stipula appositi contratti di manutenzione di durata corrispondente entro 6 mesi dalla consegna della merce. I beni consumabili, reagenti e l'usura specifica dei sensori (celle di misura in vetro, celle di misura a membrana) non sono coperti dalla garanzia contrattuale.
- (3) Il committente dovrà entro 8 giorni dalla loro scoperta segnalare al fornitore eventuali difetti riscontrati in forma scritta. Qualora per le apparecchiature acquistate sia previsto e riportato nel manuale d'uso e manutenzione dello stesso un piano di manutenzione ordinaria e programmata da parte dell'assistenza tecnica ProMinent, e tale piano non venga rispettato, decadrà ogni tipo di garanzia e possibilità di inoltro a ProMinent di reclami.
- (4) In caso di reclami, i pagamenti dovuti dal committente potranno essere ritardati solo in misura proporzionale al difetto riscontrato. Il committente potrà ritardare solamente i pagamenti relativi ad un reclamo sulla cui legittimità non sussistano dubbi. In caso di apertura di un reclamo ufficiale (claim),

ProMinent provvederà ad anticipare al cliente il materiale oggetto di reclamo accompagnato da regolare fattura di vendita. Il materiale reclamato dovrà essere spedito entro 30 giorni dalla data di invio del bene sostitutivo c/o il "Laboratorio riparazioni" di Bolzano unitamente alla "lettera di rientro materiale". In caso il termine non venga rispettato, ProMinent si riserva la facoltà di far decadere ogni richiesta di reclamo. Sul documento di trasporto ed altri documenti dovrà essere indicata la causale "Reso da sostituzione reclamo Rxxx". A seguito del riconoscimento della garanzia da parte di

ProMinent, la fattura precedentemente emessa per il materiale sostitutivo verrà stornata. Se il reclamo si dovesse rivelare infondato, il fornitore è autorizzato a chiedere al committente un risarcimento pari alle spese sostenute.

- (5) In linea di principio al fornitore dovrà sempre essere data la possibilità di

porre rimedio al difetto entro un tempo ragionevole. Il committente dovrà concedere il tempo e l'occasione necessari allo scopo. In caso di un suo rifiuto il fornitore si intende libero dall'obbligo di prestare garanzia.

- (6) Pretese di prestazioni in garanzia non sono ammissibili in caso di piccole deviazioni dalle caratteristiche concordate o previste, in caso di lievi riduzioni della funzionalità, di usura naturale o danni sopravvenuti dopo il passaggio del rischio a causa di uso improprio o negligente, mancanza di manutenzione, installazione errata, incuria o utilizzo comunque non conforme ai parametri operativi previsti dai manuali d'uso e manutenzione, installazioni in condizioni fuori specifica, eccessiva sollecitazione idraulica, meccanica o elettrica, uso di sostanze non idonee, lavori edili inadeguati, terreno inadatto o a causa di eventi esterni particolari non previsti dal contratto o di forza maggiore, così come in caso di errori di software non riproducibili. Se il committente o terzi eseguono modifiche o riparazioni inadeguate, il diritto di garanzia decade.

- (7) Fatto salvo quanto riportato nei punti 1-7 precedenti, sono inclusi nella garanzia anche i seguenti materiali deteriorabili e/o di consumo, con le seguenti limitazioni e modalità:

- a) Minerali filtranti, resine a scambio ionico e membrane osmotiche sono garantiti per 24 mesi dalla fornitura; qualora fosse necessaria la loro sostituzione prima della scadenza dei 24 mesi di garanzia, viene garantito un valore limitato ad un ventiquattresimo per ogni mese residuo di garanzia.

- b) La verniciatura esterna dei filtri è garantita per 12 mesi contro il cosiddetto effetto "blistering"; non è coperta da garanzia, in quanto fenomeno correlato ad usura naturale, la comparsa di striature o punti di ruggine su parti spigolose, piedi e piastre d'appoggio e golfari di sollevamento. Per tali parti deve essere eseguita una manutenzione conservativa entro 3 mesi dalla data d'installazione.

- c) La verniciatura interna è garantita 2 anni contro la corrosione, tranne i casi in cui l'acqua, anche per brevi periodi, abbia superato la temperatura di 80 °C o in essa vi sia stata una concentrazione di 10 ppm d'Ossigeno nascente (O2).

- (8) Il fornitore non si fa carico dei costi supplementari, in particolare per quelli di trasporto, viaggio, lavoro e materiali, derivanti dal fatto che l'oggetto della fornitura in un secondo tempo sia

stato portato in un luogo diverso dalla sede del committente o da quello di destinazione originale, salvo che il trasporto non faccia parte del suo uso normale.

- (9) In ogni caso il committente è obbligato ad intraprendere ogni misura ed attività possibile, per mantenere quanto minore possibile lavoro e costi necessari alla prestazione in garanzia. In caso di un'operazione di richiamo il fornitore parteciperà alle spese di richiamo solo qualora la situazione tecnica e giuridica lo imponga. Il committente a scelta del fornitore è tenuto a rispedire eventuali prodotti difettosi al fornitore o tenerli a sua disposizione per controlli ed ispezioni.

- (10) Sono ammesse pretese di rivalsa del committente contro il fornitore soltanto qualora il committente non abbia concluso con il proprio cliente accordi che concedano a questi diritti di garanzia maggiori di quelli stabiliti per legge. In ordine alla portata del diritto di rivalsa trova applicazione anche il precedente punto 8.

- (11) Per le pretese di risarcimento si applica inoltre il susseguente punto XI (altri diritti di risarcimento). In caso di difetti, sono escluse nei confronti del fornitore e dei suoi incaricati tutte le pretese risarcitorie ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente punto (8).

IX Diritti di proprietà industriale e intellettuale; vuoti legislativi, Data Act

- (1) Se non diversamente concordato, il fornitore è tenuto a fornire materiale libero da diritti di proprietà industriale ed intellettuale di terzi (in seguito: diritti) esclusivamente per il paese nel quale è ubicato il luogo di fornitura. Nel caso una terza persona dovesse avanzare delle giustificate pretese nei confronti del committente per violazione di diritti a seguito delle forniture operate dal fornitore, quest'ultimo sarà responsabile nei confronti del committente, entro il termine di cui al punto 8.2, come segue:

- a) A sua scelta il fornitore potrà acquisire a sue spese i diritti all'uso relativi alla fornitura in oggetto, modificarla in modo da non ledere i diritti o sostituirla. Se questo non dovesse risultare possibile a condizioni ragionevoli, il committente avrà diritto al recesso o alla riduzione di prezzo nei termini previsti dalla legge. Il committente non potrà pretendere il risarcimento di spese inutilmente sostenute.

- b) L'obbligo al risarcimento da parte del fornitore è regolato dal punto 11.

- c) Gli obblighi del fornitore di cui sopra, sussistono solamente qualora il

committente informi immediatamente in forma scritta il fornitore in relazione ai diritti avanzati da terzi, non riconosca una violazione e lasci al fornitore completa libertà di azione riguardo alle misure da adottare in sede legale. Se il committente cessa di utilizzare l'oggetto della fornitura allo scopo di ridurre i danni o per altre importanti cause, è tenuto ad informare il terzo che il cessato utilizzo non implica un riconoscimento di violazione di diritti.

- (2) Pretese da parte del committente sono escluse se la violazione dei diritti è ad esso riconducibile.

- (3) Pretese da parte del committente sono inoltre escluse qualora la violazione dei diritti sia da ricondurre a condizioni particolari dettate dal committente, ad un uso non prevedibile dal fornitore o originata dal fatto che la fornitura è stata modificata dal committente o sia usata assieme a prodotti non forniti dal fornitore.

- (4) Nel caso di violazione di diritti di proprietà industriale ed intellettuale in relazione alle pretese disciplinate dal punto 9.1a), si applicano inoltre le previsioni dei punti 8.4, 8.5, 8.10. In caso di altri VIZI GIURIDICI si applicano corrispondentemente le previsioni dell'intero punto 8.

- (5) Le informazioni obbligatorie sui prodotti connessi e sui servizi correlati, come richiesto dagli articoli 3(2) e 3(3) del Regolamento (UE) 2023/2854 ("Data Act"), sono disponibili sul nostro sito dedicato al Data Act: <https://www.prominent.it/it/Servizi/Servizi/data-act/data-act.html>, come modificato di volta in volta.

- (6) Oltre alle Condizioni Generali di Vendita (GTV), si applica a tutte le forniture relative a prodotti connessi o servizi correlati, ai sensi del Data Act, l'accordo sulla condivisione dei dati disponibile al seguente link:

<https://www.prominent.com/resources/CompanyInfoPolicy/English/32795/Data-Sharing-Agreement-Amended-Model-Contract-Clauses-ProMinent-Group.pdf>, come modificato di volta in volta.

Tale accordo sulla condivisione dei dati si basa sui termini contrattuali modello dell'UE forniti dalla Commissione Europea, modificati in particolare per riflettere le specificità dell'attività del Fornitore.

- (7) Ulteriori o altre pretese del committente nei confronti del fornitore o dei suoi incaricati, oltre a quelle trattate al presente punto 9, sono escluse se dovute a vizi giuridici.

X Impossibilità; Conversione del contratto

- (1) Qualora la fornitura sia impossibile, il committente è legittimato a pretendere il risarcimento del danno, fatta eccezione per il caso in cui al fornitore non sia imputabile l'impossibilità. Tuttavia la pretesa di risarcimento del committente si limita al 10% di quella parte della fornitura, che a causa dell'impossibilità non può essere posta nella funzione operativa cui era destinata. Questa limitazione di responsabilità non si applica quando, in caso di dolo, colpa e/o di lesioni fisiche, la responsabilità sia inderogabile; alla presente disciplina non è collegata alcuna variazione dell'onere della prova a svantaggio del committente. Rimane fermo il diritto del committente di recedere dal contratto.
- (2) In caso di impossibilità transitoria si applica il punto 5 (termini temporali).
- (3) Nel caso eventi imprevedibili ai sensi del punto 5.2 modifichino in maniera sostanziale l'importanza economica o il contenuto della fornitura o abbiano conseguenze importanti per l'azienda fornitrice, il contratto verrà adeguato in buona fede. Se ciò non dovesse essere economicamente accettabile, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto. Nel caso intendesse fare uso di questo diritto, il fornitore, avendo riconosciuto la portata dell'evento eccezionale, dovrà informarne immediatamente il committente, anche nel caso sia inizialmente stata concordata una proroga dei termini di consegna.

XI Altri diritti al risarcimento

- (1) Sono escluse pretese di risarcimento danni o di rimborsi a favore del committente che traggano origine dalla violazione di obbligazioni primarie e secondarie derivanti dal rapporto obbligatorio, da illecito extracontrattuale o da altri motivi giuridici.
- (2) In presenza di ogni prodotto con allacciamento alla rete, si trasferisce a carico del cliente il rischio di perdita o di modificazione dei dati, nonché il rischio di erronea trasmissione di dati in caso di superamento dei primi limiti di accettabilità delle tensioni d'ingresso previsti dal prodotto. In presenza di software al momento dell'installazione del software, si trasferisce a carico del cliente il rischio di perdita o di modificazione dei dati, nonché il rischio di erronea trasmissione di dati. Nonostante attento controllo dei dati, ProMinent non assume responsabilità per i dati che giungono nel sistema del cliente o in altri sistemi attraverso un settore di rete "aperto".

- (3) Questa esclusione non si applica nei casi di responsabilità obbligatoria, per es. ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore, nei casi di premeditazione, di negligenza grave, di lesioni fisiche, a causa dell'assunzione di una garanzia relativa alla presenza di una determinata caratteristica o in caso di violazione di norme contrattuali importanti. Il risarcimento a causa di violazione di norme contrattuali importanti è comunque limitato al danno contrattuale tipico e prevedibile, fatti salvi i casi di premeditazione o negligenza grave oppure in caso di responsabilità per lesioni fisiche o di assunzione di una garanzia relativa alla presenza di una determinata caratteristica. Le precedenti norme non implicano una modifica delle prove a carico a svantaggio del committente.
- (4) Qualora la normativa vigente non preveda tempi di prescrizione più lunghi, tutti i diritti al risarcimento cadono in prescrizione nei termini descritti al punto 8.2.

XII Garanzia e descrizione del prodotto

- (1) Le garanzie sono valide solamente se presenti in forma scritta.
- (2) Le indicazioni contenute nei cataloghi, nella documentazione prodotta a corredo di offerte, negli stampati generici e nei messaggi pubblicitari non costituiscono un'offerta di stipula di un accordo di prestazione di garanzia.

XIII Riservato dominio

- (1) Il fornitore si riserva la proprietà degli oggetti forniti (riservato dominio) fino a completo pagamento degli importi derivanti dalla relazione commerciale con il committente. Il riservato dominio si estende anche a saldo accertato, se il fornitore addebita le fatture direttamente sul conto corrente del committente (riserva di conto corrente).
- (2) Il ritiro dell'oggetto della fornitura da parte del fornitore rappresenta un recesso dal contratto. Dopo l'avvenuto ritiro, il fornitore è autorizzato alla rivendita dell'oggetto ed il ricavato verrà detratto dal debito accumulato dal committente – detratte le relative spese. In caso di pignoramento della fornitura, il fornitore ha il diritto di recedere immediatamente dal contratto. In caso di pignoramento o di altre azioni da parte di terzi, il committente dovrà informarne immediatamente per iscritto il fornitore, in modo che questo possa esperire l'azione prevista dall'art. 619 CPC. Nel caso il terzo non sia in grado di risarcire al fornitore le spese processuali ed extraprocessuali

derivanti da un processo secondo l'art. 619 CPC, il committente dovrà farsi garante per il danno subito dal fornitore.

- (3) Il committente è autorizzato alla rivendita dell'oggetto della fornitura secondo ordinaria procedura commerciale; egli è però fin d'allora tenuto a cedere al fornitore tutti gli importi derivanti dalla vendita a terzi in misura pari all'importo totale della fattura IVA inclusa, indipendentemente dal fatto che l'oggetto della fornitura sia stato rivenduto con o senza elaborazione successiva. Il committente è tuttavia autorizzato all'incasso degli importi anche dopo la loro cessione. Fermo restando che il fornitore ha la facoltà di incassare direttamente gli importi, egli si impegna però a rinunciare a questo diritto se il committente è in regola con i pagamenti. In caso contrario, il fornitore può pretendere che il committente renda note le fatture emesse ed il relativo debitore, fornisca tutti i dati necessari all'incasso e la relativa documentazione e che comunichi ai debitori (terzi) l'avvenuta cessione del debito.
- (4) L'elaborazione e modifica dell'oggetto della fornitura da parte del committente viene sempre effettuata per conto del fornitore. Se l'oggetto della fornitura viene integrato con parti non appartenenti al fornitore, quest'ultimo diventa comproprietario del nuovo oggetto in proporzione al valore dell'oggetto della fornitura rispetto agli altri oggetti integrati al momento della modifica. Per l'oggetto ottenuto dopo la modifica si applica quanto detto a proposito del riservato dominio. Il committente cede al fornitore anche le richieste a garanzia delle richieste del fornitore risultanti al committente nei confronti di terzi a causa del collegamento dell'oggetto della fornitura con un terreno.
- (5) Se l'oggetto della fornitura viene integrato indissolubilmente con altre parti non appartenenti al fornitore, il fornitore diventa comproprietario del nuovo oggetto in proporzione al valore dell'oggetto della fornitura rispetto agli altri oggetti integrati al momento della modifica. Se la fusione con altre parti è avvenuta in modo tale che la parte del fornitore possa essere considerata parte preponderante, si dà per concordato un trasferimento percentuale di proprietà dal committente al fornitore. Il committente conserva la proprietà esclusiva o la comproprietà per conto del fornitore. Sarà cura del committente assicurarla sufficientemente contro i normali pericoli come ad es. fuoco, furto, acqua e simili. Fin d'allora il

committente si impegna a cedere al fornitore tutti i diritti al risarcimento che gli dovessero derivare dai danni di cui sopra da parte di assicuratori o terzi, per un ammontare pari al valore della merce fatturata.

- (6) Se il valore realizzabile dalle garanzie spettanti al fornitore supera le sue richieste di più del 10% complessivamente, su richiesta del committente o di eventuali terzi interessati dall'eccesso di garanzia, il fornitore è tenuto allo sblocco di garanzie a scelta del fornitore.

XIV Condizioni di riparazione

- (1) Il committente si impegna tramite dichiarazione giuridicamente vincolante (dichiarazione di decontaminazione) a sottoporre le apparecchiature o le parti, che sono destinate alla riparazione o alla manutenzione, ad una pulizia effettuata a regola d'arte, affinché sia prevenuto un pericolo di contaminazioni per l'impresa.

Le apparecchiature devono essere rispettate al fornitore prive di qualsivoglia residuo di sostanze infiammabili, tossiche, corrosive, irritanti o dannose alla salute. Inoltre la dichiarazione di decontaminazione deve venire apposta all'esterno della spedizione delle apparecchiature.

- (2) Se su incarico del cliente viene fatto un preventivo, i costi che sono derivati in relazione al preventivo possono essere fatturati al cliente, indipendentemente dal fatto che in seguito venga o meno conferito un incarico di riparazione.

Siccome il tempo impiegato a trovare danni o malfunzionamenti è tempo di lavoro, il tempo impiegato e da documentare, viene comunque addebitato al committente, se l'incarico non può essere portato a termine, perché:

- a) il malfunzionamento reclamato, osservando le regole della tecnica, non ha potuto essere constatato.
- b) l'incarico è stato ritirato durante la sua esecuzione;
- c) Il cliente deve dare tempestivo riscontro al preventivo e comunque entro 8 giorni dal ricevimento. In mancanza, ProMinent invierà un sollecito di riscontro entro ulteriori 15 giorni. Decorso inutilmente 15 giorni dal sollecito, ovvero in caso di esplicito rifiuto del preventivo, il materiale inviato dal cliente verrà restituito al mittente e verrà addebitato un diritto fisso pari ad € 150,00 per le spese relative ad apertura pratica, ricerca guasto e spedizione. In caso il cliente non desideri ricevere di

ritorno il materiale, dovrà comunicarlo esplicitamente all'atto del rifiuto del preventivo; in tal caso ProMinent provvederà a smaltire il materiale. Il pagamento del diritto fisso di € 150,00 è comunque dovuto. Il diritto fisso non verrà applicato in caso di acquisto di apparecchiatura sostitutiva.

- (3) Il periodo di garanzia è di 6 mesi per tutte le prestazioni di lavoro (riparazioni) e per il materiale montato. Altrimenti sono valide le regole di garanzia per forniture e prestazioni descritte nel paragrafo VIII.

- (4) Sono valide le condizioni di pagamento descritte nel paragrafo IV.

Inoltre viene concordata la seguente clausola di riservato dominio:

Fino a quando i pezzi di ricambio montati nelle riparazioni non diventino parti essenziali, la ProMinent, quale prestatore d'opera, si riserva la proprietà delle parti montate, finché non siano soddisfatti tutti i diritti del prestatore d'opera derivanti dal contratto di prestazione d'opera.

Se il cliente ritarda nel pagamento o non rispetta i propri impegni in relazione al patto di riservato dominio, il fornitore del cliente può pretendere la restituzione dell'oggetto di riparazione al fine dello smontaggio delle parti di ricambio inserite. I costi del recupero, così come i costi di smontaggio, sono a carico del cliente.

Se la riparazione viene eseguita presso il committente, questi deve dare al fornitore la possibilità di effettuare lo smontaggio presso il committente. Costi di lavoro e viaggio vanno a carico del committente.

- (5) Foro per tutte le controversie, derivanti da questo contratto, qualora il cliente sia operatore professionale e non consumatore, coincide con la sede del prestatore d'opera. Quest'ultimo è tuttavia autorizzato di proporre azione presso la sede del committente

- (6) Se alla spedizione non viene allegata la "Dichiarazione di decontaminazione" unitamente al "Modulo di rientro del materiale", scaricabili dal ns. sito www.prominent.it, ProMinent è autorizzata a rifiutare l'accettazione della spedizione, con conseguente costo di restituzione della merce al mittente a carico del cliente.

XV Condizioni per la partecipazione a campagne di ritiro

- (1) La campagna di permuta di apparecchi è valido per i sensori amperometrici.
- (2) Il cliente con la partecipazione alla campagna di permuta di apparecchi

si impegna al passaggio di proprietà dell'apparecchio alla ProMinent Italiana S.r.l.. Tramite la spedizione degli apparecchi la proprietà di questi passa alla ProMinent Italiana S.r.l.. In contraccambio il cliente ottiene un apparecchio usato, affine e di valore almeno uguale.

- (3) Per ogni campagna di permuta possono essere ordinati contemporaneamente al massimo 5 apparecchi in permuta per ciascun cliente.

- (4) Apparecchi già divenuti una volta oggetto di permuta non possono partecipare una seconda volta alla campagna di permuta.

- (5) La garanzia su pompe ricevute in permuta è di 6 mesi

XVI Foro competente e diritto applicabile

- (1) Per ogni controversia derivante dal presente contratto, nel caso il committente sia un commerciante, è competente il foro in cui ha sede il fornitore. Questi ha però il diritto di fare causa anche presso il foro del committente.
- (2) Per i rapporti contrattuali vale il diritto sostanziale italiano. Non trova applicazione il diritto internazionale UNO (Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti per la vendita internazionale di beni)

XVII Clausola di salvaguardia

Questo contratto resta vincolante anche qualora alcuni punti siano legalmente inefficaci. Questa clausola non si applica se il rispetto del contratto dovesse portare ad una situazione di inaccettabile severità per un'altra parte.

luogo, data e firma ProMinent Italiana Srl.

luogo, data e firma del Committente/Cliente

Approvazione specifica clausole vessatorie

Per l'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 c.c. delle seguenti clausole delle Condizioni generali di vendita:

Il Conferma d'offerta e d'ordine
V Termini temporali per fornitura di merce e prestazioni
VI Trasferimento di utilizzo e rischio;
assicurazione; imballaggio
VIII Garanzia

IX Diritti di proprietà industriale e intellettuale; vuoti legislativi
X Impossibilità; Conversione del contratto
XI Altri diritti al risarcimento
XIII Riservato dominio
XIV Condizioni di riparazione
XVI Foro competente e diritto applicabile

luogo, data e firma del Committente/Cliente

ProMinent Italiana S.r.l.

Via Dürer 29
39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471 92 00 00
Mail: info-it@prominent.com
www.prominent.it

XVIII INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 CLIENTI

La presente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche solo "Regolamento" o "GDPR"):

1) Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è ProMinent Italiana S.r.l., con sede legale in via Albrecht Dürer, 29, 39100 - Bolzano, contattabile all'indirizzo e-mail: info-it@prominent.com,

Codice Fiscale e P.Iva: 01036040218

PEC: prominent@legalmail.it

2) Tipologia di dati personali trattati

Nell'ambito delle finalità come di seguito indicate, saranno acquisiti e trattati dati personali cosiddetti comuni anagrafici e di contatto (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, nonché dati di fatturazione e di pagamento, dati aziendali e identificativi professionali dati fiscali, bancari e di pagamento) relativi a persone fisiche (di seguito congiuntamente definiti "Dati Personali" o solo "Dati"), trattati dal Titolare per l'instaurazione, l'esecuzione e la corretta gestione del rapporto contrattuale instaurato con i Clienti e/o Fornitori (in seguito il "Contratto"). In particolare, potranno essere trattati:

Non viene trattata alcuna categoria particolare di dati personali (art. 9 GDPR).

3) Finalità del trattamento

I Dati Personali saranno trattati dal Titolare esclusivamente per perseguire le seguenti finalità:

- a) per l'instaurazione, la gestione e l'esecuzione del Contratto tra cui, a titolo esemplificativo, la gestione amministrativa del Contratto, la gestione dei pagamenti e delle fatture, la gestione delle richieste relative alla qualità dei servizi; la gestione dei reclami e dell'eventuale contenzioso, nonché per l'assolvimento di obblighi di legge e regolamentari (es. obblighi fiscali, contabili), nonché la tutela dei diritti del Titolare.
- b) per inviare materiale informativo e promozionale circa servizi ed attività future promo-pubblicitarie del Titolare stesso, nonché comunicazioni e informazioni commerciali, materiali

promozionali e pubblicitari (ad es. brochure, cataloghi, newsletter, ecc.), compimento di indagini di mercato per mezzo di questionari e, in generale, attività di marketing diretto (messaggi e posta anche elettronici-ca, sms e fax contenenti informazioni relative a servizi, eventi, fiere o promozioni), con possibile attività di profilazione.

Il Titolare non adotta processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, che producano effetti giuridici sull'interessato.

4) Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento per la finalità di cui al punto n. 3 lett. a) è l'esecuzione del contratto o di misure precontrattuali, l'adempimento di obblighi legali, nonché il legittimo interesse (art. 6, par. 1, lett. b) c) f) del Regolamento). Di conseguenza il trattamento dei dati raccolti non richiede il Suo specifico consenso;

La base giuridica del trattamento per le finalità di cui alla lettera b) è il consenso liberamente espresso (art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento).

5) Natura del conferimento dei Dati e conseguenze di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei Dati Personali per la finalità di cui al punto n. 3 lett. a) è necessario per l'esecuzione del Contratto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrebbe pertanto comportare il mancato perfezionamento o mantenimento del Contratto.

Il rilascio del consenso per il trattamento dei dati personali per la finalità di cui al punto n. 3 lett. b) è facoltativo; pertanto, l'eventuale rifiuto non avrà alcuna conseguenza se non l'impossibilità di ricevere materiale/comunicazioni pubblicitarie e/o promozionali da parte del Titolare.

6) Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza prevista dalla legge, dai regolamenti e da disposizioni interne, mediante l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 32 Regolamento.

7) Revoca del consenso

È Suo diritto revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente rilasciato per le finalità di cui al punto n. 3, lett. b), senza pregiudicare però la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso prestato prima della revoca. Al fine di revocare il consenso sarà sufficiente contattare il Titolare ai recapiti indicati al punto n.1 della presente informativa.

8) Conservazione dei dati

La informiamo che i Suoi Dati saranno conservati per un periodo di tempo limitato, che varia in funzione del tipo di attività di trattamento e delle specifiche finalità dello stesso, per come di seguito esemplificato:

Finalità di cui al punto n. 3 lett. a):

I Dati Personali trattati per dare esecuzione al Contratto potranno essere conservati per un periodo massimo di 10 (dieci) anni dalla cessazione del Contratto;

I Dati Personali trattati al fine di gestire eventuali contenziosi giudiziali e/o stragiudiziali saranno conservati per il periodo necessario all'esaurimento dei contenziosi stessi;

I Dati Personali trattati ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge saranno conservati per i periodi imposti dalla normativa; Finalità di cui al punto n. 3 lett. b):

I Dati Personali trattati per finalità di marketing saranno conservati per il periodo massimo di conservazione pari a 24 mesi (il periodo decorre dalla raccolta del consenso o dal suo ultimo rinnovo) ferma l'eventuale revoca del consenso per il qual caso Fenice procederà senza ritardo alla cancellazione dei Suoi dati personali.

Al termine di tali periodi, i Suoi Dati Personali saranno definitivamente cancellati o comunque anonimizzati in via definitiva ed irreversibile in modo da non essere più riconducibili all'identità dell'Interessato.

9) Destinatari/Categorie di Destinatari dei Dati Personali

I Suoi Dati Personali sono trattati da personale autorizzato del Titolare ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 10) e 29 del Regolamento, in tal senso istruito da parte del Titolare del trattamento, esclusivamente in relazione alle mansioni svolte ed alle finalità indicate al punto n. 3.

Potranno inoltre venire a conoscenza

dei Suoi Dati Personali, in qualità di Responsabili esterni ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, i soggetti di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento delle proprie attività e che offrono idonea garanzia del rispetto delle norme in materia di trattamento di Dati Personali. Un elenco specifico ed aggiornato di tali soggetti è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento e consultabile a richiesta dell'Interessato.

I Dati Personali potranno inoltre essere comunicati a Enti pubblici in adempimento di obblighi previsti da norme di legge o regolamentari; soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi Dati Personali sia accordata da disposizioni di legge o regolamentari (es. Guardia di finanza, Forze di polizia, Autorità locali di pubblica sicurezza, ecc.) per l'accertamento e il perseguimento di condotte illecite, la prevenzione e la salvaguardia dalle minacce alla pubblica sicurezza.

I Suoi Dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra UE e, in ogni caso, eventuali trasferimenti di Dati Personali ad un paese terzo al di fuori dell'Unione Europea o ad un'organizzazione internazionale avverranno nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del Regolamento.

I Suoi Dati potranno, infine, essere trasmessi alle Autorità giudiziaria o amministrativa per consentire a Fenice di esercitare o tutelare un diritto proprio o di terzi o, comunque, per ragioni connesse alla tutela dei diritti e delle libertà altrui.

I Suoi Dati Personali non saranno in ogni caso oggetto di diffusione.

10) Diritti dell'interessato

La informiamo che ha la facoltà di esercitare i seguenti diritti in relazione ai Dati Personali oggetto della presente informativa, per come previsti e garantiti dal Regolamento:

Diritto di accesso e rettifica (artt. 15 e 16 del Regolamento): Lei ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso agli stessi. Ha il diritto di chiedere la rettifica dei Dati inesatti e l'integrazione dei Dati incompleti. Se lo desidera, Le forniremo una copia dei Suoi Dati in nostro possesso.

Diritto alla cancellazione dei dati (art. 17 del Regolamento): nei casi previsti dalla normativa vigente (es. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati, revoca del

consenso, trattamento illecito, ecc.), Lei può chiedere la cancellazione dei Suoi Dati Personali a cui Fenice provvederà senza ritardo.

Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento): nei casi previsti dalla normativa vigente (inesattezza dei dati personali, illecito trattamento dei dati, ecc.) Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali.

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento): Lei ha il diritto di ricevere i Suoi Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, al fine di trasmetterli ad un altro titolare, oppure, qualora richiesto, provvederemo alla diretta trasmissione dei Suoi Dati ad altro titolare.

Diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento): Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'art. 6, par. 1, lettere e) o f) del Regolamento, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni (legittimo interesse del Titolare del trattamento).

Per esercitare tali diritti sarà sufficiente contattare il Titolare mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica agli indirizzi e ai recapiti indicati al punto n. 1, eventualmente utilizzando la modulistica messa a disposizione sul sito dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Dal ricevimento della Sua richiesta, Fenice ha a disposizione un mese di tempo per porre in essere tutte le azioni necessarie. Entro questo termine, nonostante l'esercizio dei Suoi diritti, potrebbe ricevere ulteriori comunicazioni automatizzate il cui invio era stato pianificato prima della Sua richiesta.

Il termine di un mese può essere prorogato di due mesi in caso di richiesta complessa o di richieste numerose.

11) Reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Nel caso in cui dovesse ritenere che vi sia stata una violazione del Suo diritto alla protezione dei Dati Personali, è Suo diritto proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con le modalità e nel rispetto dei termini riportati sul

sito del Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it).

Il Titolare del trattamento

ProMinent Italiana Srl

Letta e compresa l'informativa che precede:

Ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a), del
Regolamento 2016/679:

☐ presto il Consenso

☐ nego il consenso

per la finalità di cui al punto n. 3 lett.
b) della presente informativa, ovvero
al trattamento dei Dati Personali per
ricevere materiale/ comunicazioni
pubblicitarie e/o promozionali,
informazioni commerciali quali ad
esempio opuscoli, inviti, newsletter,
brochure, cataloghi tramite posta,
e-mail, sms, fax e strumenti similari.

Data e luogo:

Nome della Società:

Firma